


29239.17



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25870/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 29239

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 13/07/2017
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25870-2015 proposto da:

(omissis) S.R.L. in concordato preventivo
 e in liquidazione giudiziaria, in persona del suo
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in (omissis), presso lo
 studio dell'avvocato (omissis), che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)
 (omissis), giusta delega in atti;

2017

3250

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) , giusta delega in
atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 824/2015 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 29/07/2015 R.G.N. 791/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da (omissis), aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli in data 14 settembre 2009 dalla (omissis) (omissis) s.p.a., per la quale lavorava quale commis-aiuto pasticciere, in relazione all'addebito di non aver correttamente verificato che il gelato servito ad un cliente non contenesse latte o suoi derivati cui il cliente aveva dichiarato di essere allergico.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che non fosse esigibile dal lavoratore, anche in relazione alla qualifica posseduta, la riconoscibilità, ed ancor prima la conoscenza del significato, della sigla (E427B) apposta sull'etichetta del gelato confezionato quale indicatore della presenza di derivati dalle proteine del latte. Ha poi accertato che la società non aveva specificatamente formato il dipendente al riguardo, con la conseguenza che la condotta contestata non era connotata da quel grado di grave negligenza necessario per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Ha, inoltre, evidenziato che l'informativa contenente l'elenco degli ingredienti dei prodotti confezionati era stata affissa solo qualche giorno prima del fatto in prossimità della cucina dove, tuttavia, i pasticceri si recavano solo occasionalmente senza che fosse stata acquisita una prova rassicurante di un'adeguata segnalazione del fatto ai quei dipendenti.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la (omissis) s.r.l. in concordato preventivo e liquidazione giudiziaria ed articola tre motivi ulteriormente illustrati con memoria. Resiste con controricorso il (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 con riferimento all'art. 41 comma 1 della Costituzione ed agli artt. 1218, 2094, 1175, 1176, 1375, 2106 cod. civ. e dell'art. 183 sub f) del c.c.n.l. del settore Turismo. Sostiene la ricorrente che, erroneamente, la Corte di merito avrebbe ritenuto inesigibile dal lavoratore la conoscenza delle origini e proprietà organiche del prodotto in considerazione della qualifica rivestita e di una non adeguata formazione. Al contrario il vincolo fiduciario doveva essere ritenuto infranto per effetto della violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione, che sempre devono connotare la diligenza del lavoratore. Questi, infatti, ignorando il significato delle indicazioni

contenute sull'etichetta avrebbe dovuto diligentemente manifestare i suoi dubbi circa l'esatta composizione del prodotto. Ribadisce poi che l'affissione da sette giorni di una nota nella quale erano indicate le componenti dei prodotti confezionati, anche per la sua collocazione nella cucina e nell'ufficio dello *Chef*, doveva essere considerata una idonea sostituzione dell'informazione e formazione individuale. Sottolinea che in disparte la qualifica rivestita il lavoratore con l'ordinaria diligenza, a prescindere dalle sue specifiche conoscenze, avrebbe dovuto almeno tentare di informarsi dell'effettivo contenuto del prodotto prima di dare una risposta idonea a cagionare danni anche gravissimi e perciò suscettibile di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve sorreggere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

5. La censura è infondata.

5.1. La Corte territoriale ha proceduto ad un'attenta verifica di tutto il materiale probatorio ed ha accertato, con valutazione a lei riservata ed in questa sede non censurabile, che dal (omissis), che rivestiva la qualifica di *commis* - aiuto pasticciere, in mancanza di prova di una specifica ed adeguata formazione, non ci si poteva attendere la conoscenza delle specifiche componenti organolettiche dei prodotti utilizzati in pasticceria e dei componenti contenuti nei prodotti confezionati quali riportati sulle etichette apposte sugli stessi.

5.2. Inoltre la Corte di merito, ancora una volta in esito ad una ricostruzione dei fatti quali erano risultati provati nel corso dell'istruttoria svolta, ha ritenuto che la condotta del lavoratore - che aveva comunque risposto alla richiesta formulatagli escludendo la presenza di derivati di latte nel sorbetto da servire - non si connotasse di quel grado di negligenza idoneo a compromettere il vincolo di fiducia con il datore di lavoro. G

5.3. Il ragionamento dei giudici di merito si rivela conforme ai criteri che, secondo l'orientamento costantemente espresso da questa Corte di legittimità, presiedono alla valutazione in ordine alla giusta causa-giustificato motivo di licenziamento, richiedente la ricorrenza di una "grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione

disciplinare" (Cass. 17/03/2017 n. 6987 e 26/04/2012 n. 6498). Neppure risulta sindacabile il giudizio di proporzionalità della sanzione, rimesso al giudice di merito secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (cfr. oltre alla già citata Cass. N. 6987 del 2017, anche Cass. 22/03/2010 n. 6848).

6. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha infatti escluso in radice che la condotta contestata fosse riferibile ad una negligenza del lavoratore il quale proprio perché non adeguatamente formato al riguardo non poteva avere la percezione della potenziale rischiosità della sua condotta. Nel richiamare le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo di ricorso, ritiene allora il Collegio che la Corte di merito non sia affatto incorsa nella denunciata omessa pronuncia avendo, semmai escluso in radice la violazione di regole ordinarie di diligenza stante la inesigibilità della condotta sanzionata.

7. Del pari è infondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1218, 1223, 1226 cod. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto assorbito l'esame delle domande risarcitorie avanzate nei confronti del lavoratore. L'assenza di una colpa infatti esclude ogni possibile responsabilità in relazione ai danni lamentati quale conseguenza della condotta che si era assunto essere stata negligente.

8. in conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La ricorrente è poi tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.


Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2017


Il Consigliere estensore


Fabrizia Garri




Il Presidente

Vittorio Nobile



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RIVELLO






CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 06 dicembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92